

Oggetto: Protocollo per le Procedure Concorsuali nel rispetto delle misure precauzionali poste in atto per evitare il rischio di diffusione del contagio da COVID-19

Mittente: prot.tribunale.siracusa@giustiziacert.it

Data: 14/04/2020, 11:08

A: ord.siracusa@cert.legalmail.it, cnd.siracusa@postacertificata.notariato.it, ordine.siracusa@pec.commercialisti.it, collegio.siracusa@geopec.it, protocollo.odaf.siracusa@conafpec.it, archsiracusa@pec.aruba.it, ordine.siracusa@ingpec.eu

— Allegati: _____

doc00113920200414090117.pdf

2,1 MB

14 APR. 2020

PERVENUTO IL

PROT. N.





606/Int. 16.06.2020		
1	2	2
179/2020		

TRIBUNALE DI SIRACUSA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Settore Procedure Concorsuali

OGGETTO: **Emergenza COVID-19: indicazioni operative per le procedure concorsuali – FASE 2**

Il Presidente della Prima Sezione Civile,
condivise le proposte dei Giudici delegati;
ritenuta la necessità di fornire ai professionisti incaricati nell'ambito delle procedure concorsuali indicazioni operative conseguenti alla normativa emergenziale emanata dalle Autorità per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

DISPONE

Attività liquidatorie

Sospensione delle vendite fissate sino al 30 giugno 2020

L'emergenza epidemiologica in corso e le misure adottate dalle Autorità per il contenimento del contagio sono tali da incidere sul corretto svolgimento delle procedure di vendita e da determinare anche possibili distorsioni del mercato.

Sono pertanto sospese tutte le vendite fissate fino al 30/06/2020.

I Professionisti dovranno riprogrammare le vendite, fissando la nuova data con congrua dilazione, verosimilmente non prima del 1° settembre 2020.

Il professionista potrà procedere a tale attività in autonomia, previa comunicazione sul PCT al GD, indicando nel nome del file telematico ***rinvio asta coronavirus***, sì da agevolare il lavoro della cancelleria.

Le vendite fissate innanzi al GD sino al 30/6/2020 saranno sospese con provvedimento del Giudice e differite a nuova data.

Nel caso in cui la pubblicazione dell'asta sia stata già effettuata, i professionisti incaricati dovranno provvedere all'annotazione del presente provvedimento sui siti di pubblicità, sul sito del gestore e sul PVP, utilizzando sul PVP l'evento "***sospensione***" – che lascia l'inserzione visibile per ulteriori 60 giorni dalla data dell'inserimento dell'evento, inibendo da quel momento in caso di vendita in modalità telematica la possibilità per l'offerente di compilare un'offerta telematica – e specificando nella motivazione "***sospensione per emergenza COVID19***".



In caso di offerte già presentate il curatore avrà cura di restituire immediatamente le cauzioni versate a mezzo bonifico bancario e, non appena possibile, quelle versate a mezzo di assegno circolare.

Nell'ambito delle vendite attuate ai sensi dell'art. 107 comma 1 l.fall., ove sia già intervenuta l'aggiudicazione, sono da intendersi sospesi i termini per la fissazione del rogito notarile, che andrà differito - salvo oggettive urgenze - a data successiva all'11 maggio 2020 o alla diversa data che dovesse essere successivamente individuata in sede di eventuale ulteriore proroga, da parte delle Autorità, della sospensione di cui al combinato disposto degli artt. 83 comma 2, D.L. n. 18/2020 e 36 comma 1 D.L. n. 23/2020.

Per le vendite già esperite il termine per il versamento del saldo prezzo resta parimenti sospeso fino all'11 maggio 2020 o alla diversa data che dovesse essere successivamente individuata in sede di eventuale ulteriore proroga, da parte delle Autorità, della sospensione di cui sopra.

Attività degli esperti stimatori e dei custodi

Stima e custodia: visite e accesso agli immobili

Devono intendersi sospese - per il periodo di vigenza delle misure di contenimento del contagio di cui ai dd.pp.cc.mm. adottati dal Governo - tutte le attività degli stimatori e dei custodi (ivi compresi i curatori fallimentari e i commissari liquidatori) incompatibili con l'osservanza dei provvedimenti emanati dall'Autorità al fine di contrastare il rischio di diffusione del contagio da COVID-19 (ad es., attività che necessitano di accesso ai pubblici uffici e non possano essere svolte da remoto con strumenti telematici, accessi agli immobili a eccezione delle ipotesi in cui si abbia contezza o notizia verosimile che dal cespite derivi pericolo di danni a persone o a cose, etc.) con possibilità di svolgimento, *medio tempore*, delle sole attività diverse possibili (acquisizione canoni locazione, interlocuzione con le parti, controllo della documentazione, presentazione di istanze etc.).

L'esperto stimatore potrà quindi procedere allo svolgimento di tutte le attività di controllo della documentazione agli atti del fascicolo telematico, nonché richiedere, ottenere e valutare tutta la documentazione presente presso i Pubblici Uffici, che sia ottenibile con modalità telematica fatte salve, ovviamente, le pur possibili sospensioni dell'attività degli Uffici competenti allo stato non prevedibili.

Consegna immobili agli aggiudicatari

La consegna degli immobili agli aggiudicatari da parte dei Curatori è parimenti sospesa - per il medesimo periodo - salvo improrogabili esigenze abitative o produttive rappresentate dagli aggiudicatari e sempre che la situazione dei luoghi consenta il rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie imposte dalle Autorità competenti.

Termini per deposito relazioni peritali

Essendo sospesi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 83 comma 2, D.L. n. 18/2020 e 36 comma 1 D.L. n. 23/2020, i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti indicati al comma 1 dell'art. 83 cit. (quindi tutti i procedimenti civili e penali in genere), sono da intendersi parimenti sospesi sino all'11 maggio 2020 - o sino alla diversa data che dovesse essere successivamente individuata in sede di eventuale ulteriore proroga da parte delle Autorità - i termini per il deposito degli elaborati peritali.

Istruzioni operative per i curatori

Proroga dei termini

Essendo sospesi, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 83 comma 2, D.L. n. 18/2020 e 36 comma 1 D.L. n. 23/2020, i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti indicati al comma 1 (quindi tutti i procedimenti civili e penali in genere), sono da intendersi sospesi sino all'11 maggio 2020 (o sino alla diversa data che dovesse essere successivamente individuata in sede di eventuale ulteriore proroga, da parte delle Autorità, della sospensione) i termini per i depositi delle relazioni iniziali ex art. 33 l. fall., dei rapporti periodici e del programma di liquidazione da parte di curatori, commissari giudiziari e commissari liquidatori.

Apposizione dei sigilli e inventario:

Per l'apposizione dei sigilli di cui all'art. 84 l.fall., trattandosi per sua natura di attività caratterizzata da urgenza, il curatore dovrà procedervi solo se lo stato dei luoghi consenta il rispetto assoluto delle norme igienico-sanitarie di cui alle ordinanze del Ministero della Salute, dovendo viceversa rinviare le operazioni a data successiva alla cessazione delle misure di contenimento del contagio.

Le attività di inventario sino all'11 maggio 2020 (o sino alla diversa data che dovesse essere successivamente individuata in sede di eventuale ulteriore proroga, da parte delle Autorità, della sospensione) sono sospese, salvo qualora siano prodromiche all'attività di vendita ex art. 104 ter, comma 7, l.fal., ovvero salvo quando dal ritardo possa derivare concreto pregiudizio all'interesse dei creditori. Ciò non di meno il professionista dovrà procedervi solo se lo stato dei luoghi consenta il rispetto assoluto delle norme igienico-sanitarie di cui alle ordinanze del Ministero della Salute, dovendo viceversa rinviare le operazioni.

Verifiche dello stato passivo e rendiconti

Le udienze di verifica dello stato passivo e di approvazione del rendiconto saranno rinviate con decreto del G.D. a data successiva all'11 maggio 2020, avendo cura di assicurare il rispetto dei termini da computarsi a ritroso rispetto all'udienza, laddove cadano, in tutto o in parte, nel periodo di sospensione di cui al combinato disposto degli artt. 83 comma 2, D.L. n. 18/2020 e 36 comma 1 D.L. n. 23/2020.

Analogo rinvio verrà disposto per le udienze fissate in data successiva all'11 maggio 2020, ove necessario per assicurare il rispetto dei termini da computarsi a ritroso rispetto all'udienza, avuto riguardo alla suddetta sospensione.

Piani di riparto

Per i piani di riparto, il termine per le osservazioni o la proposizione di reclamo da parte dei creditori deve intendersi sospeso sino all'11 maggio 2020 (o sino alla diversa data che dovesse essere successivamente individuata in sede di eventuale proroga, da parte delle Autorità, della sospensione).

Mandati di pagamento telematici

I professionisti sono invitati a non presentarsi in Cancelleria per richiedere copia conforme dei mandati.

Essi potranno effettuare deposito telematico dell'istanza di emissione del mandato di pagamento, inserendo **come atto principale** il file "pdf" contenente la bozza di mandato già correttamente compilato in tutti i suoi dati, e **come allegato** il file "word" editabile contenente la medesima bozza.

In attesa di definire i nuovi modelli standard di emissione dei mandati telematici, si raccomanda ai professionisti di inserire nel mandato i seguenti dati: numero procedura, nome procedura, G.D., Curatore, estremi provvedimento di autorizzazione al pagamento, causale, numero IBAN conto della procedura, istituto di credito, Pec filiale dell'istituto di credito, importo del mandato (sia in numeri che in lettere), beneficiario, causale, IBAN di accredito del beneficiario.

Il Giudice delegato provvede all'emissione del mandato apponendo un timbro telematico sul mandato.

Successivamente la cancelleria provvederà alla trasmissione via PEC, al professionista e all'istituto di credito, di copia conforme del mandato ai sensi dell'art. 34 l.fall.

I professionisti sono quindi autorizzati all'esecuzione dell'operazione bancaria, sulla base della copia conforme del mandato come sopra trasmessa via PEC dalla cancelleria all'istituto di credito (esibendo, se del caso, anche copia del presente provvedimento).

Eseguita l'operazione, il professionista provvederà al deposito telematico sul PCT della copia quietanzata del mandato, con il timbro dell'istituto di credito.

Concordati preventivi

Termini per il deposito di piano e proposta ex art. 161 comma 6 l.fall.

Salvo che sia intervenuta dichiarazione di urgenza ex art. 83 D.L. n. 18/2020, devono intendersi sospesi, dal 9 marzo 2020 sino all'11 maggio 2020 (o sino alla diversa data che dovesse essere successivamente individuata in sede di eventuale ulteriore proroga, da parte delle Autorità, della sospensione di cui al combinato disposto degli artt. 83 comma 2, D.L. n. 18/2020 e 36 comma 1 D.L. n. 23/2020) i termini fissati ex art. 161, comma 6, l. fall., **fermi gli obblighi informativi** di cui al comma ottavo della norma indicata.

Termini per relazioni ex art. 172 l. fall. e adunanze dei creditori

Sono altresì sospesi, per il medesimo periodo, i termini per le modifiche delle domande di concordato e per il deposito delle relazioni ex art. 172 l.fall.; le adunanze dei creditori saranno opportunamente differite in maniera tale da consentire il rispetto del termine fissato dalla legge a ritroso prima dell'adunanza.

Colloqui con i professionisti

I colloqui dei professionisti con i Giudici delegati si svolgeranno in videoconferenza, secondo le modalità già in precedenza comunicate.

Si dispone la pubblicazione urgente del presente provvedimento sul sito *internet* del Tribunale di Siracusa e l'affissione all'albo della cancelleria fallimentare.

Si dispone altresì la comunicazione agli Ordini professionali degli avvocati, dottori commercialisti, notai, geometri, agronomi, architetti e ingegneri.

Si invitano i Presidenti dei Consigli Professionali in indirizzo a favorire la diffusione del documento tra i professionisti iscritti.

Siracusa, 14.4.2020

IL PRESIDENTE F.F.

Dott. Antonio Ali

